

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 11 SET. 2017 N. 1925 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26 SET. 2017

11 SET. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 44 del **07/09/2017**

OGGETTO: Esercizio delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Individuazione e nomina del Responsabile nella persona del Segretario Generale dott. Antonio Mezzolla.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 7 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Considerato che:

- la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs n.33/2013;
- la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 7 della L. 190/2012 questo Ente ha individuato nella figura del Segretario generale pro-tempore il responsabile della prevenzione e corruzione;

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 125 del 03/12/2015 è già stato nominato Responsabile della prevenzione e della corruzione di questo Ente il Segretario generale dott. Paolo Giovanni De Bonis;

Dato atto, altresì, che con decreto del Sindaco n. 116 del 30/12/2013, è già stato nominato Responsabile della trasparenza del Comune di Castellaneta il Vice Segretario dott. Giovanni Sicuro;

Accertato che si rende necessario unificare, ai sensi della legislazione vigente, tali incarichi in capo al medesimo soggetto.

Richiamati:

- la legge 190 del 6 novembre 2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. *“Freedom of Information Act”*);
- l’art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 - come modificato dal d.lgs. 97/2016 - che recita:

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie,

- la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto *“Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* (trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall’Anac ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019);

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, al punto 5.2. *“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* l’ANAC ha chiarito che:

- 1) le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia e effettività;
- 2) d’ora in avanti pertanto il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nuovo acronimo: RPCT);
- 3) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;
- 4) il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell’art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 settembre 2015 di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e

antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale "gestore" delle operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, di procedere a formalizzare, con apposito atto, l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza all'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamato il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza: "...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione", oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Accertato che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

Evidenziato che il Dott. Antonio Mezzolla è il nuovo segretario del Comune di Castellaneta, giusto decreto sindacale di nomina n. 42 in data 29/08/2017.

Visti:

1. il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016;
2. il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
3. l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
4. l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
5. l'articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco

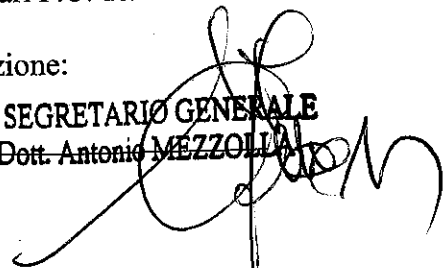
DECRETA

1. di individuare e nominare il Segretario generale pro-tempore dell'ente - attualmente nella persona del dott. Antonio Mezzolla - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
2. di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna;
3. di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di trasmettere il presente atto di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016;
5. di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per accettazione e pubblicato all'Albo Pretorio *online* per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Funzionari P.O. dell'Ente.

Per accettazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio MEZZOLLA



IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

